

P.U. 190/2023

ORIGINALE

L.C. 43/23

SENT. 133/23

REP. 398/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 190/2023
promosso da

Conclusioni nell'interesse di

l'ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, VOGLIA:

DICHIARARE aperta, con sentenza, ex art 270 co.1 CC.II., la procedura di liquidazione controllata del sig.

NOMINARE un Liquidatore;

DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;



ORDINARE la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
FISSARE il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare;
ESCLUDERE dalla presente liquidazione i due motocicli intestati al debitore per il loro valore antieconomico;
DICHIARARE inopponibile alla presente procedura di Liquidazione controllata il pignoramento presso terzi;
AUTORIZZARE il signor _____ a mantenere attivo il conto corrente e la relativa carta di debito, al lei intestato, su cui viene accreditato lo stipendio e gli emolumenti della pensione del marito lasciando nella sua disponibilità le somme presenti;
DISPORRE che una volta concessa l'esdebitazione - il signor _____ non debba più versare alla procedura le somme derivanti dal proprio reddito;
SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749,2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 3.8.2023, _____ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, avv.

_____ il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che _____ ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il debitore risiede nel Comune di [redacted] ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).



Il debitore _____ ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore _____ risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto a far data dal 2018, i quali sono stati esaminati dal Gestore della Crisi.

La relazione del Gestore dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto



fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A. L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata non riveste la qualifica di imprenditore, atteso che egli percepisce attualmente una pensione netta di € 1.440,00 mensili.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore della Crisi e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 972.923,15 così come da tabella che segue:

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



€ 50.943,30
€ 223,00
€ 46.520,40
€ 23.369,06
€ 04,35
€ 74.491,00
€ 100.000,00
€ 2.411,30
€ 3.521,72
€ 60.000,00
€ 972.923,13

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- è proprietario dei seguenti beni immobili:

1) unità immobiliare sita in

l

2) unità immobiliare sita in

- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati:

1) Motoveicolo targato

2) Motoveicolo targato

Il Gestore della Crisi ha attestato che la liquidazione di entrambi i motoveicoli sarebbe antieconomica in considerazione del loro valore esiguo ed ha pertanto



espreso parere favorevole all'istanza di esclusione dalla liquidazione formulata dal debitore.

Il Gestore della Crisi ha inoltre verificato che _____ percepisce un reddito medio mensile netto di € 1.440,00 a titolo di pensione.

Le cause del sovraindebitamento

L'origine del sovraindebitamento è stata compiutamente descritta dal Gestore della Crisi nei seguenti termini:

“L'indebitamento origina da un'operazione immobiliare che il debitore effettuò nel 2010.

Nel 2002 il Sig. _____ acquistava nel Comune di _____ un appezzamento di terreno, successivamente nel 2010 l'odierno debitore mercè un contratto di permuta prometteva di trasferire parte del suddetto terreno alla società _____

per poter costruire una villa bifamiliare. Con il predetto contratto il debitore riceveva in permuta la parte A della villa bifamiliare, obbligandosi a firmare “tutti i documenti per ottenere la concessione edilizia e tutti i permessi per portare a buon fine la costruzione di una villa bifamiliare”.

La _____ il 31.01.2011, in accordo con quanto sopra, aveva stipulato un preliminare di compravendita, avente ad oggetto l'altra metà della villa bifamiliare, con la sig.ra _____

L'oggetto della promessa di vendita era la porzione B della villa bifamiliare costruita sul terreno dell'attore, con consegna entro il 30.6.2011.

Il prezzo veniva convenuto tra _____ in _____ 470.000,00 Euro, rimanendo l'odierno debitore del tutto estraneo sia alla trattativa che alla determinazione del prezzo alla quale concorrevano la circostanza che _____

si era fatta carico degli impianti termo idraulici, comprensivi di materiali e manodopera, sia per la parte di villa che stava acquistando, sia per la parte di villa promessa all'odierno attore.

In data 23.5.2011 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. _____ che riguardava una villetta bifamiliare nel Comune _____

Nel mese di giugno 2012 _____ avrebbe dovuto rogitare con _____ ma quest'ultima faceva sapere che l'istituto di credito al quale aveva chiesto un mutuo aveva ritirato improvvisamente la delibera, in quanto ritenuto un prestito a rischio eccessivo, se il venditore fosse stata una società.



La sig.ra . che a quel punto era inadempiente ed avrebbe rischiato di perdere tutte le somme già versate, riuscì a trovare un istituto di credito che, nel mese di settembre 2012, le avrebbe concesso il mutuo, a condizione però che a vendere la porzione di villa fosse, non la società, con la quale aveva stipulato il preliminare, ma il . che avrebbe dovuto assumere direttamente, almeno sul piano formale, anche l'impegno di fare avere l'agibilità alla

Il . decise di accettare la richiesta di stipulare l'atto direttamente con

In tal modo non sarebbe più stato necessario trasferire il terreno edificabile.

E così, il 27 settembre 2012, il debitore stipulò il rogito e diede contestuale delega all'incasso dell'intero prezzo a

Con scrittura privata transattiva del 28.02.2013

regolarono i loro rapporti in seguito alla consegna, subito dopo il rogito, a dell'agenzia immobiliare che aveva fatto la mediazione, di un assegno di ventimila euro da tenere a garanzia per la ultimazione dei lavori/eliminazione di vizi, da parte di entro il 31.10.2012.

L'odierno debitore non partecipò in alcun modo all'accordo.

Infatti la transazione veniva sottoscritta da e non dal sig.

a conferma della sua estraneità alle trattative ed accordi, sempre intervenuti direttamente tra i

con la mediazione di nella persona di

Con l'accordo, l'assegno circolare di ventimila euro venne sostituito con due assegni bancari, a firma di diecimila euro cadauno, aventi l'uno la funzione di garantire che entro il 15.4.2013 fossero stati risolti i problemi infiltrativi, e l'altro la funzione di garanzia del rilascio dell'agibilità, a cura e spese di entro il 1.4.2014.

E dunque, con la scrittura privata transattiva, del 28.02.2013, quindi successiva al rogito, tra . venivano regolati "con effetto novativo" sia gli obblighi di rimozione di vizi da parte della , sia la questione del rilascio dell'agibilità.

Appare fuori discussione che, con tale scrittura, da vedere in continuità con la promessa di compravendita del 31.01.2011, assumeva l'onere di ottenere l'agibilità entro il 1.4.2014.



Tanto è vero che poi, con il verbale del 3.4.2014,

per la verità l'ultima delle due con riserva, constatavano il mancato rilascio dell'agibilità per la data del 1.4.2014.

A causa della mancata agibilità la sig.ra chiedeva ed otteneva un ordine di demolizione dell'intera porzione di fabbricato A e B, ordine temporaneamente inefficace a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 34 d.p.r. 380/2001.

A causa del mancato ottenimento dell'agibilità, la sig.ra conveniva in giudizio il sig. dinanzi al Tribunale di al fine di far dichiarare la mancanza di agibilità dell'immobile acquistato e dichiarare che il bene trasferito era diverso da quello pattuito e che era avvenuta una vendita "aliud pro alio" con conseguente risoluzione del contratto e con condanna del debitore al pagamento della somma di euro 487.000,00. Si costituiva in giudizio il debitore contestando le avverse richieste. Il giudizio si concludeva con una sentenza che pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra il debitore e la sig.ra condannava il sig. al pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 467.000,00, condannava la sig.ra al rilascio dell'immobile subordinatamente al pagamento della detta somma, condanna al pagamento di euro 46,52 al giorno, dalla data della decisione al rilascio del bene (doc. 9).

Successivamente la sig.ra al fine di ottenere quanto in sentenza non solo ha pignorato l'immobile di proprietà del sig. ma anche pignorato 1/5 della pensione dello stesso.

Intanto nel 2017 il sig. chiamava dinanzi al Tribunale in giudizio la società al fine di sentir accogliere le conclusioni qui trascritte:

- "dichiarare che l'appaltatore ha eseguito una costruzione con difformità o vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione;*
- b) dichiarare che il Direttore dei Lavori è risultato inadempiente ai compiti che gli derivavano dall'incarico;*
- c) di conseguenza, visto l'art. 1668 c.c. secondo comma, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore, condannandolo alla restituzione del prezzo dell'appalto di 487.000,00 euro, maggiorato di interessi ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento il 27.9.2012, ed ai sensi del*



quarto comma dell'art.1284 c.c. a decorrere dalla domanda notificata il 27.11.2017, nonché a provvedere a sua cura e spese alla demolizione della costruzione;

- d) inoltre, condannare l'appaltatore al risarcimento del danno ulteriore, per eventuale differenza di prezzo tra appalto intercorso con l'appaltatore e nuovo appalto per ricostruire l'immobile, per costi di locazione durante il tempo necessario alla demolizione e ricostruzione, per trasloco, per mobili su misura e quant'altro emergerà in corso di causa, maggiorato di interessi di cui al 4° comma art. 1284 c.c. e rivalutazione;

- e) condannare il Direttore dei Lavori al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore, nella misura pari alle voci c) d);

- f) accertare inoltre l'autonomo obbligo congiunto delle convenute a fornire idonea e conforme documentazione per potere ottenere il rilascio dell'agibilità, negata dal Comune , sia per l'attore che per

- g) condannare pertanto i convenuti, in solido, a titolo di manleva, a tenere indenne l'attore dalla condanna di cui alla sentenza n. nella causa

Tribunale stesso giudicante, con la quale è stato condannato, in accoglimento della domanda di risoluzione per aliud pro alio per assenza dell'agibilità, a pagare a la somma di 489.228,32 euro oltre interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della decisione al saldo; oltre spese di giudizio e spese di consulenza; in alternativa alla malleva, ove

abbia già provveduto a pagare condannare l'appaltatore, in solido con il Direttore dei lavori, in via di regresso, al rimborso di ogni somma pagata dall'attore in forza della sentenza

- h) accertato definitivamente che sia la parte A della villa, che era di

che la parte B che è dell'attore, è priva di agibilità per gravi vizi costruttivi, in via di ultimo subordine, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. o 2043 c.c., oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione;

- condannare il convenuto anche alla restituzione del compenso percepito per la pratica di agibilità nella misura di 6.448,00 euro oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c.;

- l) condannare i convenuti, in solido, al rimborso delle spese sostenute dall'attore per propria difesa nella causa civile reg. gen. Tribunale di da



stabilire in eguale misura a quelle liquidate a favore di parte attrice ()
 ed alle spese sostenute per contributi unificati nella misura di 1.950,00 euro,
 per propria difesa ed eventualmente per onorari, compensi ed accessori a favore
 delle controparti nel procedimento amministrativo dinanzi al
 ove la sentenza del TAR che ha
 compensato le spese, venisse appellata dinanzi al Consiglio di Stato e ribaltata sulle
 spese.”

Con sentenza pronunciata il 1 giugno 2022, il Tribunale a nella persona del
 giudice dott. pronunciava la seguente sentenza (doc.10):

• “Accerta l’obbligo di in solido, al
 pagamento di euro 46.528,40 in favore di

• II. Condanna in solido, detratto
 l’importo di euro 30.000 già versato, al pagamento di euro 16.528,40 in favore di
 oltre interessi dalla data di deposito della presente sentenza al
 saldo;

• III. Condanna a tenere indenne da
 ogni somma che egli dovrà pagare a in conseguenza della
 sentenze emessa da questo Tribunale in data
 oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data del futuro esborso al saldo;

• IV. Condanna in solido, al pagamento
 di euro 11.018,16 in favore di oltre interessi legali ex art. 1284
 cod. civ. dalla data di ciascun esborso al saldo;

• V. Condanna al pagamento di euro 6.448 in favore di ()
 oltre interessi ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda sino al saldo.

• VI. Rigetta le restanti domande formulate dalle parti; • VII. Condanna
 in solido, al pagamento delle spese di giudizio in
 favore di spese che liquida -d’ufficio, in mancanza di nota
 specifica- in euro 18.413 per compensi, oltre spese forfaitarie ex art. 2 del d.m. 10
 marzo 2014 n. 55, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge, oltre euro
 545,00 per anticipazioni”.

Il sig. metteva in esecuzione la sentenza iscrivendo pignoramento
 immobiliare sugli immobili di proprietà della Tuttavia ad oggi
 la procedura è sospesa”.

L’apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari



Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Gestore della Crisi designato dall'O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Tra di esse vi è la procedura esecutiva immobiliare presso terzi instaurata dal creditore la quale dovrà essere dichiarata temporaneamente improcedibile sino alle determinazioni del liquidatore, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, in ordine alle modalità di liquidazione dei beni oggetto di esecuzione.

Tra i beni facenti parte dell'attivo rientrano i due motocicli targati e di cui il debitore ha chiesto l'esclusione dalla liquidazione in considerazione del loro valore pressoché nullo, risultante altresì dall'attestazione del Gestore della Crisi.

Il Tribunale ritiene che la delibazione in ordine all'esclusione dalla liquidazione di tali beni debba essere effettuata successivamente all'apertura della procedura, potendo allo stato unicamente autorizzarsi il debitore al loro utilizzo, come stabilito dall'art. 270, comma 2, lett. e, CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore (eccedente quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia) e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di



DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII
NOMINA Giudice Delegato per la procedura il
NOMINA Liquidatore con studio in Milano, via

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al Liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina di corrispondere al Liquidatore le somme mensili dovute al debitore, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi percepiti a titolo di pensione;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare i motocicli targati

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura e, per l'effetto, che la procedura esecutiva presso terzi instaurata da è temporaneamente improcedibile.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII comunicando,



quanto alla procedura esecutiva pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al Giudice dell'Esecuzione per la definitiva improcedibilità;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare le retribuzioni di al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 13/09/2023.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

